

**IL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI VERONA**

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare gli articoli 9 e 18 in ordine, rispettivamente, alle competenze della Provincia di materia di prelievo venatorio e alla tipologia delle specie cacciabili e ai periodi di attività venatoria;

vista la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, ed in particolare l'articolo 16, comma 4, che assegna alla Provincia il compito di integrare il calendario venatorio regionale per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;

visto, altresì, l'articolo 16, comma 4, della soprammenzionata legge regionale, che assegna alla Provincia il compito di pubblicare e divulgare i calendari venatori;

visto il calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012 approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1041 del 12 luglio 2011 e modificato con successiva deliberazione n. 1180 del 26 luglio 2011;

visto il calendario venatorio integrativo per l'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi relativo alla stagione venatoria 2011-2012, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 138 del 27 luglio 2011;

**pubblica il seguente**

**CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER  
I COMPENSORI ALPINI DEL MONTE BALDO**

**Stagione venatoria 2011-2012**

(Deliberazione della Giunta provinciale n. 138 in data 27 luglio 2011, allegato A)

**Articolo 1 - Stagione venatoria**

L'apertura della stagione venatoria 2011-2012 è fissata per il giorno 18 settembre 2011, mentre la chiusura per il giorno 31 dicembre 2011. Sono fatti salvi i periodi relativi alla caccia di selezione agli Ungulati e alla Volpe.

I periodi di abbattimento di ciascuna specie sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012. Il prelievo della Beccaccia nelle Z.P.S. del Monte Baldo è consentito a partire dal 1° ottobre 2011 ai sensi del calendario venatorio regionale.

## **Articolo 2 - Giornate di caccia**

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche per i Comprensori alpini e al prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
- b) la caccia della Volpe all'aspetto è consentita esclusivamente con fucile ad anima rigata nel rispetto di quanto stabilito ai successivi articoli 4 e 7;
- c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 18 settembre 2011 al giorno 30 gennaio 2012; dal 1° dicembre 2011 fino al 30 gennaio 2012 solo in battuta organizzata alla presenza del presidente della Riserva alpina o suo delegato, previa comunicazione del calendario delle uscite, una settimana prima, alla Provincia.

## **Articolo 3 – Prelievo del Capriolo e del Camoscio**

Per il prelievo degli Ungulati valgono le disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 89 in data 29 maggio 2008, così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 85 del 14 maggio 2009, nonché dai provvedimenti di assegnazione dei capi (Capriolo e Camoscio) oggetto di prelievo selettivo durante la stagione venatoria 2011-2012.

## **Articolo 4 – Esercizio della caccia sulla neve**

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati, per la caccia al Gallo forcello (Fagiano di monte) e per le battute organizzate alla Volpe, fatto salvo quanto specificatamente previsto all'articolo 12. E' consentita altresì la caccia sulla neve della Volpe all'aspetto esclusivamente con fucile ad anima rigata negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012.

## **Articolo 5 - Permessi d'ospite**

Gli organi di gestione delle singole Riserve alpine di caccia possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. 50/93.

Nei permessi d'ospite per la caccia alla selvaggina stanziale dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite.

Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini interessati, garantendo comunque la disponibilità di 2 permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. Le Riserve determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a euro 45,00.

I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

#### **Articolo 6 – Divieti**

E' vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

E' vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Starna, Lepre bianca Cervo, Daino (fatto salvo quello eventualmente effettuate nelle aziende faunistico-venatorie) e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.

E' vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

E' vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

E' vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

E' fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

E' vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei Comprensori alpini ove non si è iscritti.

#### **Articolo 7 – Orario della giornata venatoria**

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché per la caccia all'aspetto della Volpe, sono fissati dal calendario venatorio regionale.

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, sono fissati in conformità dei seguenti orari per i Comprensori alpini di Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese Brenzone, Malcesine, Rivoli Veronese, Brentino Belluno, Torri del Benaco:

	inizio	termine	
dal 18/09 al 29/09	ore 6:30	ore 19:00	ora legale
dal 01/10 al 15/10	ore 7:00	ore 18:00	ora legale
dal 16/10 al 29/10	ore 7:30	ore 18:00	ora legale
dal 30/10 al 14/11	ore 6:45	ore 16:45	ora solare
dal 16/11 al 30/11	ore 7:00	ore 16:30	ora solare
dal 01/12 al 15/12	ore 7:30	ore 16:15	ora solare
dal 17/12 al 31/12	ore 7:45	ore 16:15	ora solare
dal 01/01 al 30/01	ore 7:45	ore 16:30	ora solare

Nei Comprensori alpini di San Zeno di Montagna e di Ferrara di Monte Baldo, l'orario di apertura alla caccia vagante (incluso l'uso del cane) è posticipato di 30 minuti rispetto agli orari di cui alla sopraccitata tabella.

Il prelievo di selezione agli ungulati può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 89/2008.

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane.

I Comprensori alpini possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento al Servizio tutela faunistico ambientale e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

### **Articolo 8 – Carnieri e limitazioni dei capi**

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie:

- selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo i 35 capi stagionali; per la Lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 3 capi stagionali. In tutti i Comprensori alpini è vietato il prelievo venatorio della Starna;
- selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale 2011-2012;
- Ungulati e Tetraonidi (gallo forcello): come da specifico piano di abbattimento e direttive tecniche approvate dalla Provincia.

### **Articolo 9 – Caccia in forma vagante**

La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in forma vagante, anche con l'uso del cane, può essere esercitata dal giorno 18 settembre al giorno 11 dicembre 2011 con il limite di 3 giorni alla settimana a scelta nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi, negli orari di cui all'articolo 7.

Nei Comprensori alpini di Rivoli Veronese, Torri del Benaco e Costermano la chiusura della caccia in forma vagante è posticipata al 31 dicembre 2011.

### **Articolo 10 – Impiego dei cani**

Ogni cacciatore socio del Comprensorio alpino non può usare più di 2 cani con il limite di 4 cani per comitiva.

Chi usufruisce di permesso d'ospite può utilizzare i cani con le seguenti modalità e comunque fermo restando il limite di 4 cani per comitiva:

- Comprensori alpini di Brenzone e di Malcesine: massimo 1 cane sia esso da ferma o da seguita;
- Comprensori alpini di Costermano e di Torri del Benaco: massimo 2 cani da ferma;
- Comprensorio alpino di Caprino Veronese: massimo 2 cani da ferma o 1 cane da seguita;
- Comprensori alpini di Rivoli Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno e San Zeno di Montagna: massimo 2 cani siano essi da ferma o da seguita.

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato a partire dal 1° dicembre 2011 (incluso), successivamente alla data di chiusura della caccia alla Lepre, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 lett. c).

Sono vietati l'accesso e l'impiego dei cani, sia da seguita che da ferma, nel Comprensorio alpino di Brenzone nell'area sottostante all'attuale oasi di protezione del monte Baldo compresa tra il Baito Buse, il Forcellin di Trovai e il Forcellin di Zovel e più precisamente identificata nella cartografia depositata dal Comprensorio alpino di Brenzone. E' compito del Comprensorio alpino di Brenzone

rendere informare i propri soci circa l'istituzione e i confini della sopraccitata zona a gestione venatoria speciale.

### **Articolo 11 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia**

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio di appartenenza su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio, con le seguenti modalità:

- Comprensorio alpino di Brentino Belluno: dal 21 agosto al 11 settembre 2011 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 fatto salvo che nella Zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Baldo Ovest” ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 1° settembre sino al 11 settembre 2011 con le modalità di cui sopra;
- Comprensorio alpino di San Zeno di Montagna: dal 21 agosto al 11 settembre 2011 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 esclusivamente ad ovest della strada provinciale n. 9 che attraverso per intero il territorio comunale. Durante tale periodo sarà messo a disposizione dei soci il “campo cani” della Riserva;
- Comprensori alpini di Ferrara di Monte Baldo, Torri del Benaco e Costermano: dal 21 agosto fino al 11 settembre 2011 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 fatto salvo che nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.) “Baldo Est” e “Baldo Ovest” ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 1° settembre sino al 11 settembre 2011 con le modalità di cui sopra;
- Comprensorio alpino di Caprino Veronese e Rivoli Veronese: dal 21 agosto fino al 11 settembre 2011 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 fatto salvo che nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.) ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 1° settembre sino al 11 settembre 2011 con le modalità di cui sopra;
- Comprensorio alpino di Brenzone (inclusa la Zona di protezione speciale “Baldo Ovest”): dal 1° settembre al 11 settembre 2011 dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica
- Comprensorio alpino di Malcesine: l'addestramento e allenamento dei cani, incluso quello all'interno della Zona di protezione speciale (Z.P.S.), è consentito esclusivamente nei giorni 1, 4 e 11 settembre 2011 dalle ore 6:00 alle ore 11:00.

Oltre tali periodi l'addestramento dei cani è consentito solo nei campi autorizzati.

### **Articolo 12 – Prelievo del Gallo forcello (Fagianio di monte)**

Il prelievo del Fagianio di monte maschio (gallo forcello) è consentito esclusivamente secondo le modalità previste nell'apposito piano di abbattimento elaborato dal tecnico faunista incaricato, tenuto conto dei censimenti effettuati, da approvarsi con specifico provvedimento della Provincia. Il prelievo del Gallo forcello viene effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- il prelievo inizia il 1° ottobre e termina al 30 novembre 2011, nel rispetto degli orari di cui all'articolo 7, ma deve essere immediatamente sospeso anche prima del termine nei Comprensori alpini ove si è già raggiunto il numero massimo dei capi assegnati dal piano di abbattimento;
- il presidente del Comprensorio è responsabile dell'aggiornamento, in tempo reale, mediante compilazione di apposite schede, dell'andamento degli abbattimenti previsti nel piano. Non ap-

pena raggiunti i limiti di abbattimento, il presidente del Comprensorio informerà la Provincia, e provvederà alla sospensione della caccia al Gallo forcello dandone tempestiva comunicazione ai soci.

Nel Comprensorio alpino di Caprino Veronese è vietata la caccia al Gallo forcello su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

### **Articolo 13 - Disposizioni finali**

I Comprensori alpini, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla Provincia entro il 30 aprile 2012.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2011-2012 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

Verona, agosto 2011

Presidente  
(*Giovanni Miozzi*)